

COMUNE DI MALEO

STATUTO

Delibera n. 32 del 19.6.2003

TITOLO I ***ELEMENTI COSTITUTIVI***

ART. 1 **COMUNE DI MALEO**

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Maleo promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dallo Statuto nonché dai regolamenti e dagli atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e dei cittadini.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;
 - e) la tutela dei diritti dei cittadini;
 - f) l'adesione ai valori della pace, della non violenza e della fratellanza tra i popoli, ai quali si riconosce il diritto all'autodeterminazione, valorizzando rapporti sociali e culturali con enti e comunità locali di paesi europei ed extraeuropei;
6. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalle leggi vigenti, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del

D.Lgs. 267/2000, dando la priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti del Comune, il Sindaco promuove l'istituzione di un comitato di coordinamento nel quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

All'interno del Comitato verrà istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

ART. 3 PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a. tende a riservare alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d. promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, cura lo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune è soggetto istituzionale equi ordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione ed associazionismo nel rispetto delle relative posizioni istituzionali.

ART. 5 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Maleo è quello delimitato nel piano topografico prescritto dalla Legge 24.12.1954 n. 1228 ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Fanno parte del territorio del Comune di Maleo le seguenti frazioni: Frazione Casenuove.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 6 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome MALEO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19.1.1953.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal D.P.C.M.

ART. 8 CONFERENZA STATO – CITTA' – AUTONOMIE LOCALI

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15.3.1997, n. 59 il Comune si avvale della Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali, in particolare per:
 - a. l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi locali;
 - b. la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della Legge 23.12.1992, n. 498;
 - c. le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

ART. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.

ART. 11 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 12 COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. gli Statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per le loro attuazioni, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione delle istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - l. l'elezione del "Difensore Civico" ed il relativo regolamento di funzionamento.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Entro tre mesi dalla seduta di insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento della permanenza degli equilibri di bilancio.

5. Il Consiglio Comunale viene convocato entro quindici giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ART. 13 FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a. gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione almeno:
 - sette giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute urgenti;
 interi e liberi quindi esclusi i giorni di convocazione e di riunione. Il giorno di consegna non viene computato.
 - b. nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alla proposta iscritta all'ordine del giorno è trasmessa al Sindaco e depositata presso la Segreteria, da parte dei responsabili dei servizi, almeno cinque giorni prima della seduta;
 - c. prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati;
 - n. 8 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 6 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d. richiedere, per l'approvazione del Bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione ed il rendiconto di gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e. disciplinare la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - f. disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie da attribuire al proprio funzionamento, all'ufficio di Presidenza ed ai gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 14 SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono approvati il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.
3. il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al 3° comma in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni sono assolti dal Vice-Sindaco.

ART. 15 COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Comunali permanenti e temporanee.
2. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni speciali.
3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.
Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta lo richiedano.

ART. 16 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza di voti degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco, o l'Assessore dallo stesso delegato, risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 17 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, dallo stesso nominata.
4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate secondo le norme di legge. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 267/2000 con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dello stesso art. 73.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri

- dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
 7. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 55/1990, come modificato nell'art. 1 della Legge 16/1992 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.
 8. La mancata partecipazione a cinque sedute nell'anno solare, senza comunicazione scritta, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

ART. 18

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari.
3. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto stabilito nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, sarà considerato capogruppo di maggioranza il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista di appartenenza, capogruppo di minoranza il/i candidato/i alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 20

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 21

ELEZIONE E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2 non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante, l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
5. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco e la Giunta, cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
7. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
8. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
9. Ai componenti della Giunta Comunale spettano le indennità nei limiti fissati dalle leggi e secondo le determinazioni eventualmente assunte dal Consiglio Comunale.

ART. 22

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori, nominati all'interno del Consiglio Comunale.

ART. 23

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio Comunale.

ART. 24

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. E' data facoltà alla Giunta di far partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute i Consiglieri Comunali, i membri delle Commissioni, i membri delle consulte al fine di acquisire pareri su specifici argomenti.

ART. 25

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta in particolare nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a. propone al Consiglio i regolamenti;
 - b. approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
 - c. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e. elabora e propone al Consiglio criteri per la regolamentazione delle tariffe;
 - f. nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - h. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - j. approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normale del Consiglio;
 - k. riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
4. La Giunta altresì nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a. decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b. adotta regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - c. determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del Conto.

5. La Giunta provvede, su proposta del Sindaco, con propria deliberazione da comunicare al Consiglio, alla organizzazione delle proprie attività per settori omogenei, provvedendo nel contempo ad individuare gli Assessori preposti.

ART. 26

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli su contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute di Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.
6. I verbali della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
7. Nel caso di nomine il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare, ove prevista, la rappresentanza della minoranza.

ART. 27

IL SINDACO

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive;
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'Ente;

- b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
- c. coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f. ha facoltà di delega;
- g. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge sentito il Consiglio Comunale;
- h. convoca comizi per i referendum consultivi;
- i. adotta ordinanze;
- j. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- k. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
- m. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi vigenti, nonché dallo Statuto.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1. Il Sindaco:
 - a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e. collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 30 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d. propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
 - f. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni ad uno o più assessori o al Segretario Comunale;
 - g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate. Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore per motivi di coordinamento e funzionalità.
Le suddette delegazioni e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 31 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e degli altri eletti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 32 VICE-SINDACO

1. Il Vice- Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ART. 33 DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 34
PARTECIPAZIONE – INCARICHI

Il Comune autorizza i propri amministratori, all'uopo designati dall'organo competente a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni e agli altri Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazioni ai risultati di gestione delle società e sono considerati, in virtù dell'art. 35-ter del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella Legge 26.4.1983 n. 131, come sostituito dall'art. 25 della Legge 3.8.1999 n. 265, compiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 23.4.1981 n. 154.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE –
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 35
SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme di legge disciplina l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nell'ambito delle disposizioni previste dalle norme contrattuali.
4. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni, tutte o parte di esse, di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 36
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE E DI COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne all'Ente.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Esercita funzioni d'impulso, di coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

ART. 37
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura altresì le verbalizzazioni, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

ART. 38
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai Responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione di contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico;
 - h. le attestazioni, certificazioni, comunicazione, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e conoscenza
 - i. gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j. l'adozione di tutte le ordinanze con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dall'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - k. l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
 5. Nel caso in cui vengano stipulate con altri Comuni convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato di servizi, le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite al personale di altro Comune individuato nell'atto convenzionale.

ART. 39 CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

ART. 40 UFFICIO DI STAFF

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.
2. Tali uffici sono costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
3. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali.
4. Con provvedimento motivato dalla Giunta, al personale suddetto, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

ART. 41

UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 165/2001 il Comune provvede, con il regolamento di organizzazione, alla gestione del contenzioso del lavoro anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

CAPO II UFFICI

ART. 42 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e per programmi;
 - b. analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale del soggetto;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 43 STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 44 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a. struttura organizzativo – funzionale;
 - b. dotazione organica;
 - c. modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d. diritti, doveri e sanzioni;
 - e. modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f. il trattamento organico.

ART. 45
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento degli Uffici, dei Servizi e della Dotazione organica del Personale, disciplina in particolare:
 - a. i poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - b. i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;
 - c. i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
 - d. l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi delle responsabilità gestionali e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;
 - e. l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazione discrezionale;
 - f. la definizione della Presidenza delle Commissioni di concorso;
 - g. l'istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

ART. 46
INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura limitata a n. 1 unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione alla temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dalla legge.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito concorsi.

TITOLO III SERVIZI

ART. 47 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge;
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero di consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 48 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 49 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano requisito per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 50

ISTITUZIONI

1. Il Comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà prevedere comunque, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

ART. 51

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 52

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 53

SOCIETA' PER AZIONI E SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA MISTE

1. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o Sindaci negli organi di amministrazione e di controllo delle Società per Azioni o a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 498/1992 e dall'atto costitutivo della Società.
2. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei Revisori nelle società miste di cui al DPR 16.9.1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri Enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della Società. Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art. 5 della Legge n. 154/1981.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 54
PRINCIPI E CRITERI

1. Il Bilancio di Previsione , il Rendiconto di Gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari di contabilità disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quelle degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 55
REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento disciplina cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 56
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d. L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 57
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

ART. 58
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 59
COVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni, da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 60
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 59 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 61
UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 58 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 62
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 63
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire pareri su specifici problemi.
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 64 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio, o di altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi entro i termini previsti dal regolamento sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da un contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini previsti dal regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proroga.
10. I soggetti, di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

ART. 65
ISTANZE – PETIZIONI – INTERROGAZIONI

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

ART. 66
PROPOSTE

1. Numero 50 cittadini elettori residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa e pronunciarsi entro 40 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà i tempi e le modalità delle risposte da inviare ai proponenti.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 67
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 70, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 68
ASSOCIAZIONI

1. E' istituito un albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 69
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi di carattere culturale, sociale, umanitario, sportivo, ambientale, ecc., può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi hanno l'obbligo di pronuncia.

ART. 70 INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo sia attraverso la fruizione di strutture e servizi comunali.

ART. 71 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ART. 72 CONSULTE

1. Su proposta della Giunta Comunale il Consiglio può istituire consulte a supporto delle attività dei singoli assessorati.
2. Nelle materie di competenza, e secondo le norme regolamentari, le consulte possono esprimere pareri preventivi a richiesta su propria iniziativa e proposte per l'adozione di atti o per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali.
3. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce il numero delle consulte, materie di competenza, il funzionamento, le modalità di formazione che garantiscano la rappresentatività della minoranza consiliare.

ART. 73 ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.
2. Il Comune può indire un'assemblea annuale per presentare a tutta la cittadinanza lo stato degli investimenti e dei servizi e per l'illustrazione dei programmi da sviluppare.

CAPO III
REFERENDUM – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 74
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. il 10% del corpo elettorale;
 - b. il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 75
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 76
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 77
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 78
NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Se, dopo 3 votazioni, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella 3° votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.

Le modalità ed i termini di presentazione delle candidature vengono disciplinate da apposito regolamento.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere rieletto.
3. Può essere eletto difensore civico qualsiasi cittadino maggiorenne domiciliato nel Comune di Maleo che gode dei diritti civili e politici e che non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal presente Statuto.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART. 79 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a. chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b. i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri di organismi comunali, sovracomunali, consortili e delle Aziende Sanitarie Locali;
 - c. i Ministri di Culto;
 - d. gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, istituzioni ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che, comunque, ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - f. chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempimento ai doveri di ufficio.

ART. 80 MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon andamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli apposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Acquisire tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti: segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la collaborazione all'attività del difensore civico.

ART. 81

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 82
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 50 cittadini, o di un quinto dei Consiglieri Comunali, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. Le variazioni o modifiche dello Statuto sono sottoponibili a referendum.

ART. 83
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad essi demandate dalla legge, dallo Statuto o dalle norme della Comunità Europea;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente Statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nell'art. 74.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 84
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI
A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso.

ART. 85 ORDINANZE

1. I responsabili degli uffici e servizi emanano ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Direttore Generale ed i responsabili di servizio possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del vigente Statuto.
6. Quando l'ordinanza è rivolta a soggetti determinati, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 86 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.

